

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2009.**

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito l'Assessore alle Risorse Economiche;

Visto il Capo I del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, il quale ha provveduto ad istituire, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che prevede espressamente che l'organo competente alla determinazione dell'aliquota ICI è individuato nel Consiglio Comunale a partire dall'1/1/2007;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A/1 – A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 150,00, rapportata al periodo di utilizzo.

Dato atto che per l'esercizio finanziario 2009 occorre provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati entro il 31/03/2009.

Visto l'art. 1 comma 169 della citata Legge 27/12/2006 n. 296, che espressamente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Ritenuto comunque opportuno, in ossequio al fondamentale principio della certezza del diritto, provvedere alla determinazione dell'aliquota ICI per l'anno 2009 con delibera del Consiglio Comunale, anche in assenza di una variazione nella misura.

Ritenuto per l'anno 2009 di confermare le aliquote ICI e detrazioni approvate per l'anno 2008 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2008.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Settore Finanziario, sig.ra Angela Pravettoni, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (consiglieri Donghi e Maggioni) e n. 1 astenuto (consigliere Clerici) su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti

### **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2009 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e le relative detrazioni approvate per l'anno 2008, così come riportato nell'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di trasmettere via e-mail sul sito [dpf.federalismofiscale@finanze.it](mailto:dpf.federalismofiscale@finanze.it) il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LA RESPONSABILE DEI TRIBUTI  
Gaetana Berra

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'  
CONTABILE  
Responsabile Settore Finanziario  
Angela Pravettoni

---

**COMUNE DI VANZAGO**  
**Imposta Comunale sugli Immobili**

<b>ALIQUOTA 2009</b>	<b>DESCRIZIONE TIPOLOGIE IMMOBILI</b>
5,5 per mille	Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze. NOTA: Sarà considerata abitazione principale o prima casa l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o utilizzata (anche a titolo gratuito) da chiunque. Terreni agricoli Immobili adibiti a negozio commerciale o laboratorio, capannone per attività inerenti all'attività svolta direttamente dal proprietario. Per le abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado di parentela e da questi utilizzata come abitazione principale. Per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale e a canoni di locazione inferiori o uguali a 70 €/mq/anno
6,0 per mille	Fabbricati dati in locazione compresi i box ed altre categorie di immobili non previsti in questa delibera
7,0 per mille	Terreni fabbricabili Immobili locati ad uso foresteria Immobili sfitti
9,0 per mille	Immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
<b>DETRAZIONI 2009</b>	<b>CASI DI APPLICAZIONE</b>
150,00	Per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e le sue pertinenze.
180,00	Per l'abitazione principale di: lavoratori dipendenti, titolari di pensioni, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati, invalidi civili riconosciuti al 100% che risultano proprietari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4 A/5-A/6-A/7 oltre i box e le cantine e/o altre pertinenze. Il reddito imponibile lordo annuo dovrà essere fino a: € 7.746,85 (nucleo familiare mono componente), € 11.878,51 (nucleo familiare di due persone). L'imponibile è da elevare di 1.032 € per ogni familiare fiscalmente a carico NOTA: Gli interessati dovranno presentare un'autocertificazione entro il 31/5/2008 dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti e utilizzando i modelli predisposti dal Settore Finanziario - Ufficio Tributi.
300,00	Nuclei familiari con soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentato e segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Vanzago entro il 31/05/2007. La Giunta comunale ha competenza al riconoscimento dei suddetti casi. Le detrazioni concorreranno fino all'imposta corrispondente.

